Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 13 settembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE CELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 13 SETTEMBRE 1974:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. **416**.
Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. **417**.
Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. **418**.
Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. **419**.
Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. **420**.
Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974 registro n. 14 Difesa, foglio n. 70

Sono conferite le seguenti decorazioni al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BONFRISCO Antonio, nato a Magliano Vetere (Salerno) il 22 marzo 1916, soldato del 52° rgt. fanteria. — Sprezzante di ogni pericolo contro il susseguirsi di cruenti attacchi avversari si distingueva per coraggio e valore personale prodigandosi sotto intenso fuoco di artiglieria, nell'incitare alla resistenza e soccorrere i compagni caduti sul campo della lotta. Durante un attacco nemico, ferito gravemente ad un braccio, mentre era al posto di medicazione per una pericolosa emorragia, venuto a conoscenza che il suo capitano era stato anch'egli colpito, ritornava indietro e raggiunto l'ufficiale quasi agonizzante, mutilato e fratturato in diverse parti del corpo per le molteplici ferite riportate, lo raccoglieva e lo trasportava al posto di medicazione ove un tempestivo intervento medico lo strappava da sicura morte. Fulgido esempio di fedeltà e valore. — Ciaf e Bubesit, 20 febbraio 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

DESSI' Domenico, nato a Palermo l'8 aprile 1915, serg. magg. del 52° rgt. fanteria. — Sottufficiale addetto al comando di compagnia dislocato in importante caposaldo avanzato, con alto senso del dovere e spirito di sacrificio, si prodigava a rifornire personalmente di viveri e munizioni gli uomini impiegati sulla posizione. Durante i violenti attacchi avversari che quotidianamente si susseguirono emergeva fra i primi per valore ed alto senso del dovere, dimostrandosi prezioso elemento coadiuvatore del proprio comandante. — Ciaf e Bubesit, 20 febbraio 1941.

TOSELLI Erminio, nato a Jenne (Roma) il 3 giugno 1913, soldato del 52° rgt. fanteria. — Portaordini di un comando di compagnia, sotto intenso e micidiale fuoco di mortai avversari, benchè ferito in diverse parti del corpo da schegge di bombe, con alto spirito di sacrificio e senso del dovere assolveva il compito affidatogli rimanendo sul posto sino alla fine del combattimento. Dava in ogni contingenza esempio di valore e coraggio. — Ciaf e Bubesit, 2 febbraio 1941.

(6856)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1974, n. **414**.
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Campobasso-Boiano, in Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale sono state trasferite alle regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

Visto l'atto del notaio dott. Michelangelo De Socio, notaio in Campobasso, iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Campobasso, Isernia e Larino del 9 ottobre 1973, n. 84967 del repertorio, n. 8619 della raccolta, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Campobasso-Boiano;

Viste le deliberazioni del consiglio della regione Molise n. 131 del 27 ottobre 1972 e n. 109 del 9 maggio 1973 relative all'approvazione dello statuto del Consorzio di industrializzazione di Campobasso-Boiano;

Viste le decisioni della commissione di controllo sull'amministrazione regionale n. 1775 del 24 novembre 1972 e n. 2709 del 29 maggio 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Campobasso-Boiano, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **415**.
Autorizzazione al centro studi Piero Gobetti, in Torino, ad acquistare un immobile.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il centro studi Piero Gobetti, in Torino, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 52.000.000, un immobile sito in detta città, via Fabro, n. 6, partita 18148, foglio 204, n. 68, subalt. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 30. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973-74 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1973, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1973-74;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1973, 10 gennaio 1974 e 25 marzo 1974, con i quali sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Considerata la necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa ad esigenze manifestatesi dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1973-74, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 5134. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongono e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . . . L. 1.000.000.000

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1974.

Approvazione dei moduli per il rilevamento dell'effettivo impiego di mano d'opera ai fini dell'imposizione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, commi secondo e terzo, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 19, commi secondo e terzo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visti gli articoli 8 e 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modifiche, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, con il quale sono stati approvati i moduli per la denuncia ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati, che debbono valere ai sensi del citato art. 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1971, con il quale, su proposta del servizio contributi agricoli unificati, è stato modificato il mod. Acc. 1/SF per la denuncia dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di adottare, in sostituzione dei vigenti modelli Acc. 1/SF e Acc. 1/Avv., i tre seguenti tipi di moduli:

a) mod. Acc. 1/SF, per la denuncia dei salariati fissi a contratto annuo e degli altri lavoratori a tempo indeterminato che abbiano un impegno di lavoro e una garanzia di retribuzione assimilabile a quelli dei salariati fissi contenente un apposito riquadro per consentire ai datori di lavoro « coltivatori diretti » di precisare, oltre a tale qualifica, anche il numero dei mod. C.D.4 che attesta la loro qualifica di assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1954, n. 1136;

b) mod. Acc. 1/Avv., con l'inserzione del medesimo riquadro di cui sopra, per la denuncia dei lavoratori avventizi;

c) mod. Acc. 1/O.T. ind., per la denuncia dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato che abbiano garantita un'occupazione di almeno 181 giornate, contenente, come i precedenti, l'apposito riquadro da compilarsi dai datori di lavoro coltivatori diretti;

Considerato, altresì il conforme parere espresso in materia dalla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Sono approvati i moduli descritti in premessa, valevoli per le denunce ai fini contributivi da prodursi, a far tempo dall'anno 1975, dai datori di lavoro agricoli agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati direttamente ovvero per il tramite delle sezioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE

Mod. Acc. 1/Avv.

Approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Oggetto: Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « braccianti avventizi » nel corso del . . . . . trimestre dell'anno solare . . . .

Al servizio per i contributi agricoli unificati - Ufficio provinciale di. . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta a (*) . . . . dalla DITTA (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita) domiciliata

nel comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che, nel corso del . . . . . trimestre dell'anno solare . . . ., ha assunto alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « braccianti avventizi » i quali hanno effettuato le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Data e comune di nascita	Comune di residenza	N. gg. di lavoro prestate			Accertamento d'ufficio		
				Uomini	Donne	Ragazzi (1)	Uomini	Donne	Ragazzi (1)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

Mod. Acc. 1/Avv.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « braccianti avventizi », assunti nel corso del . . . . .trimestre dell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata nel comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/Avv.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Data e comune di nascita	Comune di residenza	N. gg. di lavoro prestate			Accertamento d'ufficio		
				Uomini	Donne	Ragazzi (1)	Uomini	Donne	Ragazzi (1)
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
			TOTALI						

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dall'azienda è il seguente:

Da compilare solo nella denuncia del 1° trim.

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		TOTALE		suini	

Il datore di lavoro è coltivatore diretto assicurato ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136?

☐ sì ☐ no

In caso positivo trascrivere qui accanto il numero del Mod. CD4 . . . .

Data,

Firma del datore di lavoro

. . . .

. . . . (2)

domiciliato nel comune di . . . .

via . . . . n. . . . .

Note: (1) Maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.

(2) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 art. 3, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi » ... (*Omissis*) ...

Visto, *il Ministro*: BERTOLDI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO SOLARE O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO

Mod. Acc. 1/S.F.

Approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Oggetto: Denuncia dei « salariati fissi » e « assimilati » (vedi avvertenze) alle dipendenze nell'anno solare . . . .

Al servizio per i contributi agricoli unificati - Ufficio provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta a (*) . . . . dalla DITTA (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita) domiciliata

nel comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare . . . . ha alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « salariati fissi »:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Data di inizio del rapporto	Qualifica (1)	Mansione
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

AVVERTENZE: Col presente modulo debbono essere dichiarati, oltre ai salariati fissi, anche gli altri lavoratori comunque denominati ai quali venga garantita per contratto una costanza di occupazione e di retribuzione non inferiore a quella prevista per i salariati fissi.

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

Mod. Acc. 1/S.F.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « salariati fissi e assimilati » assunti nell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . ., domiciliata nel comune di . . . . via . . . . n. . . . .

Data,

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/S.F.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Data di inizio del rapporto	Qualifica (1)	Mansione
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		TOTALE		suini	

Il datore di lavoro è coltivatore diretto assicurato ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136?

☐ si ☐ no

In caso positivo trascrivere qui accanto il numero del Mod. CD4 . . . .

Data,

Firma del datore di lavoro

. . . . (2)

domiciliato nel comune di

via . . . . n. . . . .

Note: (1) Precisare se « comune », « qualificato » o « specializzato ».

(2) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro ed il concedente sono, altresì, tènuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi » ... (*Omissis*) ...

Visto, *il Ministro*: BERTOLDI

1ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/O.T. ind.

Approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO SOLARE O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO

Oggetto: Denuncia degli « operai agricoli a tempo indeterminato con impegno contrattuale di almeno 181 gg. » alle dipendenze nell'anno solare . . .

Al servizio per i contributi agricoli unificati - Ufficio provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta a (*) . . . . dalla DITTA . . . . domiciliata
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

nel comune di . . . . via . . . . n.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare . . . . . ha alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « operai agricoli a tempo indeterminato »:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Qualifica (2) / Mansione	Data di inizio del rapporto	Minimo di giornate annue garantite (3)
1							
2							
3							
4							
5							

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

Note: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 e i 18 anni.
(2) Indicare se « comune », « qualificato » o « specializzato ».
(3) Indicare il numero delle giornate annuali garantite dal contratto.

Mod. Acc. 1/O.T. ind.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

1ª DICHIARAZIONE

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia nominativa degli « operai agricoli a tempo indeterminato con impegno contrattuale di almeno 181 gg. » alle dipendenze nell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata nel comune di . . . . via . . . . n. . . . . . .

Data,

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/O.T. ind.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Qualifica (2) / Mansione	Data di inizio del rapporto	Minimo di giornate annue garantite (3)
6							
7							
8							
9							
10							

Il sottoscritto si riserva di dichiarare, entro la fine del corrente anno solare . . . . ed a mezzo del secondo foglio del presente modulo, le giornate di lavoro svolte nell'anno medesimo da ciascuno dei lavoratori sopra elencati qualora le giornate stesse superino il minimo contrattuale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che l'ordinamento dell'azienda è il seguente:

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		TOTALE		suini	

Il datore di lavoro è coltivatore diretto assicurato ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136?

☐ si ☐ no

In caso positivo trascrivere qui accanto il numero del Mod. CD4 . . . .

Data, ...

Firma del datore di lavoro

. . . . (4)

domiciliato nel comune di

via . . . . n. . . . .

Note: (4) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente, o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ».

Visto, *il Ministro*: BERTOLDI

2ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/O.T. ind.

Approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN ANNO SOLARE

Oggetto: Denuncia degli « operai agricoli a tempo indeterminato con impegno contrattuale di almeno 181 gg. » alle dipendenze nell'anno solare

Al servizio per i contributi agricoli unificati - Ufficio provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA (denominazione dell'azienda) sita nel comune di

e condotta a (*) . . . . dalla DITTA (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita) domiciliata

nel comune di . . . . via . . . . n.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare . . . i sottoelencati « operai agricoli a tempo indeterminato » sono stati occupati, presso l'azienda agricola sopra citata, per le giornate a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Qualifica (2) / Mansione	Giornate di lavoro prestate nell'anno	Accertamento d'ufficio	
							Sesso	N. giornate di lavoro
1								
2								
3								
4								
5								
	Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale.					Da compilare al termine dell'anno solare		

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

Note: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Si intendono per ragazzi maschi e femmine di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

(2) Indicare se « comune », « qualificato » o « specializzato ».

AVVERTENZA: La presente dichiarazione dovrà essere prodotta soltanto nei casi in cui il numero delle giornate prestate nell'anno solare dagli operai a tempo indeterminato sia eventualmente superiore al numero minimo di giornate annue garantite, denunciate con la 1ª dichiarazione.

Mod. Acc. 1/O.T. ind.

RICEVUTA

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

2ª DICHIARAZIONE

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro degli « operai agricoli a tempo indeterminato con impegno contrattuale di almeno 181 gg. » svolte nell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata nel comune di . . . . via . . . . n.

Data, ...

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/O.T. ind.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Qualifica (2) / Mansione	Giornate di lavoro prestate nell'anno	Accertamento d'ufficio	
							Sesso	N. giornate di lavoro
6								
7								
8								
9								
10								
	Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale.					Da compilare al termine dell'anno solare		

Firma del datore di lavoro

. . . .

. . . . (4)

domiciliato nel comune di . . . .

Data, ... **via** . . . . **n.** . . . .

Note: (4) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri indebito vantaggio ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente, o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ».

(6271)

Visto, *il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Torri in Sabina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 marzo 1966 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Vescovio e zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Torri in Sabina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torri in Sabina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la località Vescovio nel comune di Torri in Sabina, comprendente sia il complesso dell'antica cattedrale S. Maria, dominata dal magnifico campanile romanico inquadrato nella campagna con belle alberature, sia i resti dell'antico convento posto su un poggio alberato formano quadri naturali di pittoresca bellezza. Inoltre i predetti complessi costituiscono un insieme di cose immobili aventi eccezionale valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Torri in Sabina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incontro della strada provinciale Sabina con il fosso Colletello, il limite del vincolo segue il fosso fino ad incontrare la strada vicinale del Convento, indi segue tale strada fino al punto d'incontro con la strada comunale Romana Vecchia, prosegue poi con una linea retta congiungente l'asse della via del Convento con il torrente L'Aia, indi prosegue lungo questo, verso sud, sino all'intersezione con la strada provinciale Sabina, che segue fino al fosso Colletello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Torri in Sabina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Verbale n. 8

Oggi, 5 marzo 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) TORRI IN SABINA: santuario di Vescovio e zona circostante - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la località Vescovio nel comune di Torri in Sabina, comprendente sia il complesso dell'antica cattedrale S. Maria, dominata dal magnifico campanile romanico inquadrato nella campagna con belle alberature, sia i resti dell'antico convento posto su un poggio alberato formano quadri naturali di pittoresca bellezza;

Visto inoltre che i predetti complessi costituiscono un insieme di cose immobili aventi eccezionale valore estetico e tradizionale;

Rilevata la necessità di tutelare tali complessi, normalizzando le trasformazioni nella località;

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Torri in Sabina, località Vescovio, racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dall'incontro della strada provinciale Sabina con il fosso Colletello, il limite del vincolo segue il fosso fino ad incontrare la strada vicinale del Convento, indi segue tale strada fino al punto d'incontro con la strada comunale Romana Vecchia, prosegue poi con una linea retta congiungente l'asse della via del Convento con il torrente L'Aia, indi prosegue lungo questo, verso sud, sino all'intersecazione con la strada provinciale Sabina, che segue fino al fosso Colletello.

(*Omissis*).

(7028)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.
Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione in ogni regione di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato, in sostituzione del sig. Luciano Margoni, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, dimissionario, sig. Max Hafner;

Decreta:

Il sig. Max Hafner è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Luciano Margoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Metodi di analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/44/CEE del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili;

Visto l'art. 6 della citata direttiva n. 73/44/CEE del Consiglio delle Comunità europee, che sancisce l'obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle disposizioni in essa contenute nel termine di diciotto mesi dalla sua notificazione;

Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 28 febbraio 1973;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla predetta direttiva n. 73/44/CEE;

Visto l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto concerne l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili secondo i metodi della separazione manuale, della separazione chimica o dei due metodi combinati.

Art. 2.

Per quanto riguarda la preparazione dei campioni ridotti e delle provette, sono applicabili le prescrizioni riportate nell'allegato I al decreto ministeriale 31 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 22 febbraio 1974, relativo ai metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

Art. 3.

I laboratori di analisi e di revisione, indicati negli articoli 21 e 22 della legge 26 novembre 1973, n. 883, incaricati dei controlli, sono tenuti ad applicare le disposizioni degli allegati I, II e III al presente decreto concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili, per determinare la composizione dei prodotti tessili immessi sul mercato in conformità alla legge 26 novembre 1973, n. 883.

Art. 4.

Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie ternarie deve indicare, nel rapporto di analisi, tutti gli elementi citati al punto V dell'allegato I al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II e III, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

ALLEGATO I

ANALISI QUANTITATIVA DI MISCHIE TERNARIE DI FIBRE TESSILI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Introduzione

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti: quello di separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qual volta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre componenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di fili o filati a più capi, ciascuno dei quali è costituto da un solo tipo di fibra, o di tessuti, in cui il filo o filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello del filo o filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabili composti di fili o filati di costituzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Sono possibili quattro varianti di questo procedimento:

1) Si opera su due provette diverse sciogliendo un componente (*a*) della prima provetta e un altro componente (*b*) della seconda provetta. Si pesano i residui insolubili di ogni provetta e si calcola la percentuale di ciascuno dei due componenti solubili in base alle rispettive perdite di massa. Si calcola la percentuale del terzo componente (*c*) per differenza.

2) Si opera su due provette diverse sciogliendo un componente (*a*) della prima provetta e due componenti (*a* e *b*) della seconda provetta. Si pesa il residuo insolubile della prima provetta e si calcola la percentuale del componente (*a*) partendo dalla perdita di massa. Si pesa il residuo insolubile della seconda provetta che corrisponde al componente (*c*). Si calcola la percentuale del terzo componente (*b*) per differenza.

3) Si opera su due provette diverse sciogliendo due componenti (*a* e *b*) della prima provetta e due componenti (*b* e *c*) della seconda provetta. I residui insolubili corrispondono rispettivamente ai componenti (*c*) e (*a*). Si calcola la percentuale del terzo componente (*b*) per differenza.

4) Si opera su una sola provetta. Dopo avere dissolto uno dei componenti, si pesa il residuo insolubile costituito dalle altre due fibre e si calcola la percentuale del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Dal residuo si elimina per dissoluzione una delle due fibre. Si pesa il componente insolubile e si calcola la percentuale del secondo componente solubile partendo dalla perdita di massa.

Nel caso ci sia possibilità di scelta, è raccomandabile impiegare una delle prime tre varianti.

L'esperto a cui è affidata l'analisi deve fare attenzione, nel caso dell'analisi chimica, di scegliere metodi che prescrivano solventi che sciolgano soltanto la o le fibre volute, lasciando insolute la o le altre fibre.

L'allegato III riporta, a titolo di esempio, una tabella contenente talune mischie ternarie e i metodi di analisi delle mischie binarie che, in linea di massima, possono essere utilizzati per la analisi di queste mischie ternarie.

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si raccomanda di effettuare l'analisi chimica, in tutti i casi in cui sia possibile, secondo almeno due delle quattro varianti di cui sopra.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale o essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere e i prodotti solubili in acqua.

I tessili possono ancora contenere resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sui componenti solubili ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo a errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando quest'eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nell'allegato III.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo di determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi di ripresa indicati nell'allegato II della direttiva per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile.

Le fibre presenti nella mischia devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il o i componenti insolubili di una mischia possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il o i componenti solubili. Ogni qual volta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa, è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando nel reattivo appropriato, specificato nel metodo di analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare. Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. Nel caso in cui si impieghi la quarta variante, nella quale una fibra è sottoposta all'azione successiva di due solventi diversi, è necessario applicare fattori di correzione che tengano conto delle eventuali perdite di massa subite dalla fibra con i due trattamenti.

Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni.

I. GENERALITA' SUI METODI DI ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA DI MISCHIE TERNARIE DI FIBRE TESSILI.

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

I.1. *Campo di applicazione.*

Nel campo di applicazione di ogni metodo di analisi di mischie binarie è indicato per quali fibre il metodo è applicabile (cfr. allegato II della direttiva relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).

I.2. *Principio.*

Dopo aver identificato i componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato. Si applicano poi una o più delle quattro varianti del procedimento di dissoluzione selettiva descritte nella introduzione. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere le fibre presenti in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo finale la fibra presente in minor proporzione.

I.3. *Apparecchiatura e reattivi.*

I.3.1. Apparecchiatura.

I.3.1.1. Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2. Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4. Stufa ventilata per essiccare le provette a 105°C±3°C.

I.3.1.5. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 g.

I.3.1.6. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2. Reattivi.

I.3.2.1. Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

I.3.2.2. Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi impiegati debbono essere chimicamente puri.

I.3.2.3. Acqua distillata o deionizzata.

I.4. *Atmosfera di condizionamento e di analisi.*

Poiché si determinano masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5. *Campione ridotto.*

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6. *Trattamento preliminare del campione ridotto.*

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (cfr. articolo 12, paragrafo 2, lettera *d*) della direttiva relativa alle denominazioni tessili) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, essiccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet, con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di 6 cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto con trattamento diretto, mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente seguita da immersione per un'ora in acqua a 65°±5°C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1/100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto o centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia, per certe fibre vegetali naturali gregge (per esempio, iuta o cocco) si deve far rilevare che il trattamento preliminare normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari supplementari a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio e in acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.

I.7. *Procedimento d'analisi.*

I.7.1. Istruzioni generali.

I.7.1.1. Essiccazione.

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a quattro ore e non superiore a sedici ore, a 105°±3°C, in una stufa munita di un passaggio per l'aria, la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a quattordici ore, ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essiccazione di 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2. Raffreddamento.

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a 2 ore.

I.7.1.3. Pesatura.

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro nei due minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2. Procedimento d'analisi.

Si prelevano dal campione sottoposto al trattamento preliminare provette di almeno 1 g. Si tagliano i filati o il tessuto in tratti di circa 10 mm di lunghezza e si disgregano per quanto possibile. Si essicca(no) la(le) provetta(e) in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce (trasferiscono) la (le) provetta(e) nel(i) recipiente(i) di vetro indicato(i) nella parte corrispondente del metodo comunitario, si ripesa(no) subito dopo il(i) pesafiltro(i) e si calcola per differenza la massa secca della(e) provetta(e). Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Dopo pesatura, si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la (le) fibra(e) solubile(i).

I.8. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa convenzionali e di fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di massa subite dalle fibre durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.

I.8.1. Calcolo delle percentuali delle masse di fibre depurate secche non tenendo conto delle perdite di massa subite dalle fibre per effetto del trattamento preliminare.

I.8.1.1. Variante 1.

Formule da applicare nel caso in cui si elimini un componente da una provetta e un altro componente da una seconda provetta:

$$P_1\% = \left[\frac{d_2}{d_1} - d_2 \times \frac{r_1}{m_1} + \frac{r_2}{m_2} \times \left(1 - \frac{d_2}{d_1}\right)\right] \times 100$$

$$P_2\% = \left[\frac{d_4}{d_3} - d_4 \times \frac{r_2}{m_2} + \frac{r_1}{m_1} \times \left(1 - \frac{d_4}{d_3}\right)\right] \times 100$$

$$P_3\% = 100 - (P_1\% + P_2\%)$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente sciolto nella prima provetta con il primo reattivo)

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente sciolto nella seconda provetta con il secondo reattivo)

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non sciolto nella due provette)

m_1 è la massa della prima provetta secca dopo il trattamento preliminare

m_2 è la massa della seconda provetta secca dopo il trattamento preliminare

r_1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente dalla prima provetta con il primo reattivo

r_2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del secondo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo

d_1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del primo reattivo, del secondo componente non sciolto nella prima provetta [1]

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del primo reattivo, del terzo componente non sciolto nella prima provetta [1]

d_3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del secondo reattivo, del primo componente non sciolto nella seconda provetta [1]

d_4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del secondo reattivo, del terzo componente non sciolto nella seconda provetta [1].

I.8.1.2. Variante 2.

Formule da applicare nel caso in cui si elimini dalla prima provetta un componente (*a*), avendo come residuo gli altri due componenti (*b* + *c*), e dalla seconda provetta si eliminino due componenti (*a* + *b*), avendo come residuo il terzo componente (*c*).

$$P_1\% = 100 - (P_2\% + P_3\%)$$

$$P_2\% = 100 \times \frac{d_1 r_1}{m_1} - \frac{d_1}{d_2} \times P_3\%$$

$$P_3\% = \frac{d_4 r_2}{m_2} \times 100$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente solubile nella prima provetta con il primo reattivo)

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente solubile assieme al primo componente nella seconda provetta con il secondo reattivo)

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente insolubile nelle due provette)

m_1 è la massa della prima provetta secca dopo il trattamento preliminare

m_2 è la massa della seconda provetta secca dopo il trattamento preliminare

r_1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente dalla prima provetta con il primo reattivo

r_2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo

d_1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del primo reattivo, del secondo componente non sciolto nella prima provetta [1]

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del primo reattivo, del terzo componente non sciolto nella prima provetta [1]

d_4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del secondo reattivo, del terzo componente non sciolto nella seconda provetta [1].

I.8.1.3. Variante 3.

Formula da applicare nel caso in cui si eliminino da una provetta due componenti (*a* e *b*), avendo come residuo il terzo componente (*c*), e da un'altra provetta due componenti (*b* e *c*), avendo come residuo il primo componente (*a*).

$$P_1\% = \frac{d_3 r_2}{m_2} \times 100$$

$$P_2\% = 100 - (P_1\% + P_3\%)$$

$$P_3\% = \frac{d_2 r_1}{m_1} \times 100$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente sciolto nella prima provetta con il primo reattivo)

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente sciolto nella prima provetta con il primo reattivo e nella seconda provetta con il secondo reattivo)

[1] I valori di d sono indicati nelle parti corrispondenti delle direttive relative ai vari metodi di analisi di mischie binarie.

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente sciolto nella seconda provetta con il secondo reattivo)

m_1 è la massa della prima provetta secca dopo il trattamento preliminare

m_2 è la massa della seconda provetta secca dopo il trattamento preliminare

r_1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente dalla prima provetta con il primo reattivo

r_2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del secondo e del terzo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del primo reattivo, del terzo componente non sciolto nella prima provetta (1)

d_3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa, per azione del secondo reattivo, del primo componente non sciolto nella seconda provetta (1).

I.8.1.4. Variante 4.

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino successivamente due componenti della mischia dalla stessa provetta:

$$P_1\% = 100 - (P_2\% + P_3\%)$$

$$P_2\% = \frac{d_1 r_1}{m} \times 100 - \frac{d_1}{d_2} \times P_3\%$$

$$P_3\% = \frac{d_3 r_2}{m} \times 100$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (primo componente solubile)

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (secondo componente solubile)

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente insolubile)

m è la massa della provetta secca dopo il trattamento preliminare

r_1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente con il primo reattivo

r_2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente con il primo e il secondo reattivo

d_1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del secondo componente con il primo reattivo (1)

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente con il primo reattivo (1)

d_3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente con il primo e il secondo reattivo (2).

I.8.2. Calcolo delle percentuali di ciascun componente dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa durante le operazioni di trattamento preliminare:

Si ha:

$$A = 1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \qquad B = 1 + \frac{a_2 + b_2}{100} \qquad C = 1 + \frac{a_3 + b_3}{100}$$

quindi:

$$P_1A\% = \frac{P_1A}{P_1A + P_2B + P_3C} \times 100$$

$$P_2A\% = \frac{P_2B}{P_1A + P_2B + P_3C} \times 100$$

$$P_3A\% = \frac{P_3C}{P_1A + P_2B + P_3C} \times 100$$

(1) I valori di d sono indicati nelle parti corrispondenti delle direttive relative ai vari metodi di analisi di mischie binarie.

(2) Nella misura del possibile, d_3 deve essere predeterminato con un metodo sperimentale.

$P_1A\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato, comprensiva dell'umidità e della perdita di massa subita per effetto del trattamento preliminare

$P_2A\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato comprensiva dell'umidità e della perdita di massa subita per effetto del trattamento preliminare

$P_3A\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato, comprensiva dell'umidità e della perdita di massa subita per effetto del trattamento preliminare

P_1 è la percentuale del primo componente secco e depurato ricavata con una delle formule indicate nel punto I.8.1.

P_2 è la percentuale del secondo componente secco e depurato ricavata con una delle formule indicate nel punto I.8.1.

P_3 è la percentuale del terzo componente secco e depurato ricavata con una delle formule indicate nel punto I.8.1.

a_1 è il tasso di ripresa convenzionale del primo componente

a_2 è il tasso di ripresa convenzionale del secondo componente

a_3 è il tasso di ripresa convenzionale del terzo componente

b_1 è la perdita percentuale di massa del primo componente per effetto del trattamento preliminare

b_2 è la perdita percentuale di massa del secondo componente per effetto del trattamento preliminare

b_3 è la perdita percentuale di massa del terzo componente per effetto del trattamento preliminare

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, i valori di b_1, b_2 e b_3 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per fibre pure si intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (per loro natura o in seguito al processo di fabbricazione), allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b_1, b_2 e b_3 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua, si possono di solito trascurare i valori b_1, b_2 e b_3, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è eguale al 4%, e nel caso del polipropilene per il quale la perdita ammessa per convenzione è pari all'1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette per convenzione di non tener conto, nei calcoli, della perdita subita nel trattamento preliminare.

I.8.3. Osservazione.

Nell'allegato II della presente direttiva sono riportati taluni esempi di calcolo.

II. METODO DI ANALISI QUANTITATIVA PER SEPARAZIONE MANUALE DI MISCHIE TERNARIE DI FIBRE TESSILI.

II.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2. *Principio.*

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato, poi si separano le fibre manualmente, si essiccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3. *Materiale necessario.*

II.3.1. Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

II.3.2. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

II.3.3. Stufa ventilata per essiccare le provette a $105^{\circ} \pm 3^{\circ}C$.

II.3.4. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 g.

II.3.5. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

II.3.6. Ago.

II.3.7. Torcimetro od apparecchio equivalente.

II.4. *Reattivi.*

II.4.1. Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

II.4.2. Acqua distillata o deionizzata.

II.5. *Atmosfera di condizionamento e di analisi.*

Cfr. punto I.4.

II.6. *Campione ridotto.*

Cfr. punto I.5.

II.7. *Trattamento preliminare del campione ridotto.*

Cfr. punto I.6.

II.8. *Procedimenti di analisi.*

II.8.1. Analisi di un filato.

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine, l'analisi può essere effettuata su di una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e, se necessario, del torcimetro. Gli elementi così isolati vanno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3°C, finché si ottenga una massa costante come descritto nei punti I.7.1. e I.7.2.

II.8.2. Analisi di un tessuto.

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi ed alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato nel punto II.8.1.

II.9. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa e i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di massa durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1. Calcolo delle percentuali delle masse depurate secche non tenendo conto delle perdite di massa subite dalle fibre per effetto del trattamento preliminare:

$$P_1\% = \frac{100\, m_1}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{100}{1 + \dfrac{m_2 + m_3}{m_1}}$$

$$P_2\% = \frac{100\, m_2}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{100}{1 + \dfrac{m_1 + m_3}{m_2}}$$

$$P_3\% = 100 - (P_1\% + P_2\%)$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato

m_1 è la massa del primo componente secco e depurato

m_2 è la massa del secondo componente secco e depurato

m_3 è la massa del terzo componente secco e depurato.

II.9.2. Calcolo delle percentuali di ciascun componente dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite per effetto del trattamento preliminare: cfr. punto I.8.2.

III. METODO DI ANALISI QUANTITATIVA, PER SEPARAZIONE MANUALE E PER SEPARAZIONE CHIMICA COMBINATE, DI MISCHIE TERNARIE DI FIBRE TESSILI.

Ogni qual volta sia possibile, si deve procedere alla separazione manuale e tener conto delle percentuali degli elementi separati prima di effettuare, per via chimica, eventuali analisi su ciascun elemento separato.

IV. PRECISIONE DEI METODI.

La precisione indicata per ogni metodo di analisi di mischie binarie è relativa alla riproducibilità (cfr. allegato II della direttiva relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su di un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di attendibilità dei risultati, per un livello di attendibilità del 95%.

Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non venga oltrepassato che in cinque casi su cento, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

Nel determinare la precisione dei metodi delle mischie ternarie si applicano normalmente i valori indicati nei metodi d'analisi delle mischie binarie che sono stati impiegati per analizzare la mischia ternaria.

Rilevando che per le quattro varianti dell'analisi chimica quantitativa delle mischie ternarie sono previste due dissoluzioni (in due provette separate per le prime tre varianti e nella stessa provetta per la quarta) e indicando con E_1 ed E_2 le precisioni dei due metodi di analisi delle mischie binarie applicati, le precisioni dei risultati dei singoli componenti sono indicati nella seguente tabella:

Varianti / Fibre componenti	1	2 e 3	4
a	E_1	E_1	E_1
b	E_2	$E_1 + E_2$	$E_1 + E_2$
c	$E_1 + E_2$	E_2	$E_1 + E_2$

Quando si segue la quarta variante, la precisione può risultare inferiore a quella calcolata come sopra per un'eventuale azione, difficilmente valutabile, del primo reattivo sul residuo costituito dai componenti *b* e *c*.

V. RAPPORTO DI ANALISI.

V.1. Indicare la o le varianti impiegate per effettuare l'analisi, i metodi, i reattivi e i fattori di correzione.

V.2. Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai trattamenti preliminari speciali (cfr. punto I.6.)

V.3. Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.

V.4. Indicare, ogni qual volta sia possibile, la precisione del metodo per ogni componente, calcolata secondo la tabella del capitolo IV.

ALLEGATO II

ESEMPI DI CALCOLO DELLE PERCENTUALI DEI COMPONENTI DI DETERMINATE MISCHIE TERNARIE SECONDO TALUNE DELLE VARIANTI DESCRITTE NEL PUNTO I.8.1. DELL'ALLEGATO I.

Consideriamo il caso di una mischia intima che all'analisi qualitativa è risultata costituita dai seguenti componenti: 1. lana cardata; 2. fibra poliammidica; 3. cotone greggio.

Variante 1.

Applicando questa variante, operando cioè con due provette diverse ed eliminando per dissoluzione un componente (a = lana) dalla prima provetta e un altro componente (b = poliammidica) dalla seconda, supponiamo di avere i seguenti risultati:

1. Massa della prima provetta secca dopo il trattamento preliminare $(m_1) = 1{,}6000$ g

2. Massa del residuo secco dopo il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (fibra poliammidica + cotone) $(r_1) = 1,4166$ g
3. Massa della seconda provetta secca dopo il trattamento preliminare $(m_2) = 1,8000$ g
4. Massa del residuo secco dopo il trattamento con acido formico (lana + cotone) $(r_2) = 0,9000$ g

Per effetto del trattamento con ipoclorito di sodio alcalino, la fibra poliammidica non subisce alcuna perdita di massa, mentre il cotone greggio ha una perdita del 3%, per cui $d_1 = 1,0$ e $d_2 = 1,03$.

Per effetto del trattamento con acido formico, la lana e il cotone greggio non subiscono alcuna perdita di massa, per cui d_3 e $d_4 = 1,0$.

Sostituendo nella formula di cui al punto I.8.1.1. dell'allegato I i valori riscontrati all'analisi chimica e i fattori di correzione si ha:

$$P_1\% \text{ (lana)} = \left[\frac{1,03}{1,0} - 1,03 \times \frac{1,4166}{1,6000} + \frac{0,9000}{1,8000} \times \left(1 - \frac{1,03}{1,0}\right)\right] \times 100 = 10,30$$

$$P_2\% \text{ (poliammidica)} = \left[\frac{1,0}{1,0} - 1,0 \times \frac{0,9000}{1,8000} + \frac{1,4166}{1,6000} \times \left(1 - \frac{1,0}{1,0}\right)\right] \times 100 = 50,00$$

$$P_3\% \text{ (cotone)} = 100 - (10,30 + 50,00) = 39,70$$

Le percentuali delle varie fibre secche e depurate della mischia sono:

lana	10,30 %
poliammidica	50,00 %
cotone	39,70 %

Queste percentuali devono essere corrette secondo le formule del punto I.8.2. dell'allegato I per tener conto sia dei tassi di ripresa convenzionali sia dei fattori di correzione delle eventuali perdite di massa per effetto del trattamento preliminare.

Pertanto, tenendo presente (cfr. allegato II della direttiva relativa alle denominazioni tessili) che i tassi di ripresa convenzionali sono rispettivamente: lana cardata 17,0%, poliammidica 6,25%, cotone 8,5%; e che il cotone greggio subisce una perdita di massa del 4% per il trattamento preliminare con etere di petrolio ed acqua, si ha:

$$P_1A\% \text{ (lana)} = \frac{10,30 \times \left(1 + \frac{17,0 + 0,0}{100}\right)}{10,30 \times \left(1 + \frac{17,0 + 0,0}{100}\right) + 50,00 \times \left(1 + \frac{6,25 + 0,0}{100}\right) + 39,70 \times \left(1 + \frac{8,5 + 4,0}{100}\right)} \times 100 = 10,97$$

$$P_2A\% \text{ (poliammidica)} = \frac{50,00 \times \left(1 + \frac{6,25 + 0,0}{100}\right)}{109,8385} \times 100 = 48,37$$

$$P_3A\% \text{ (cotone)} = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66$$

La composizione della mischia risulta quindi:

poliammidica	48,4 %
cotone	40,6 %
lana	11,0 %
	100,0 %

Variante 4.

Consideriamo il caso di una mischia intima che all'analisi qualitativa è risultata costituita dai seguenti componenti: lana cardata, viscosa, cotone greggio.

Supponiamo che operando secondo la variante 4, cioè eliminando successivamente due componenti della mischia dalla stessa provetta, si ottengano i seguenti risultati:

1. Massa della provetta secca dopo il trattamento preliminare $(m_1) = 1,6000$ g
2. Massa del residuo secco dopo il primo trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (viscosa + cotone) $(r_1) = 1,4166$ g
3. Massa del residuo secco dopo il secondo trattamento del residuo r_1 con cloruro di zinco-acido formico (cotone) $(r_2) = 0,6630$ g

Con il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino la viscosa non subisce alcuna perdita di massa, mentre il cotone greggio ha una perdita del 3%, per cui $d_1 = 1,0$ e $d_2 = 1,03$.

Per effetto del trattamento con cloruro di zinco-acido formico la massa dei cotone aumenta del 4%, per cui $d_3 = (1,03 \times \times 0,96) = 0,9888$ arrotondato a 0,99 (si ricorda che d_3 è il fattore di correzione che tiene conto rispettivamente della perdita e dell'aumento di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo).

Sostituendo nelle formule di cui al punto I.8.1.4. dell'allegato I i valori riscontrati all'analisi chimica e i fattori di correzione si ha:

$$P_2\% \text{ (viscosa)} = \frac{1,0 \times 1,4166}{1,6000} \times 100 - \frac{1,0}{1,03} \times 40,98 = 48,75\%$$

$$P_3\% \text{ (cotone)} = \frac{0,99 \times 0,6630}{1,6000} \times 100 = 41,02\%$$

$$P_1\% \text{ (lana)} = 100 - (48,75 + 41,02) = 10,23\%$$

Come si è detto per la variante n. 1, queste percentuali devono essere corrette secondo le formule di cui al punto I.8.2. dell'allegato I.

$$P_1A\% \text{ (lana)} = \frac{10,23 \times \left(1 + \frac{17,00 + 0,0}{100}\right)}{10,23 \times \left(1 + \frac{17,00 + 0,0}{100}\right) + 48,75 \times \left(1 + \frac{13 + 0,0}{100}\right) + 41,02 \times \left(1 + \frac{8,5 + 4,0}{100}\right)} \times 100 = 10,57\%$$

$$P_2A\% \text{ (viscosa)} = \frac{48,75 \times \left(1 + \frac{13 + 0,0}{100}\right)}{113,2041} \times 100 = 48,65\%$$

$$P_3A\% \text{ (cotone)} = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78\%$$

La composizione della mischia risulta quindi:

viscosa	48,6 %
cotone	40,8 %
lana	10,6 %
	100,0 %

ALLEGATO III

TABELLA DI TIPI DI MISCHIE TERNARIE CHE POSSONO ESSERE ANALIZZATI MEDIANTE METODI COMUNITARI DI ANALISI DI MISCHIE BINARIE

(riportata come esempio)

N. mischie	Fibre componenti			Varianti (1)	N. metodi comunitari binari con indicazione dei reattivi
	1° componente	2° componente	3° componente		
1	lana o peli	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	1 e/o 4	2 (ipoclorito di sodio alcalino) e 3 (cloruro di zinco-acido formico)
2	lana o peli	poliammidica 6 o 6-6	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	2 (ipoclorito di sodio alcalino) e 4 (acido formico all'80%)
3	lana, peli o seta	determinate clorofibre	viscosa, cupro, modal o cotone	1 e/o 4	2 (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5)
4	lana o peli	poliammidica 6 o 6-6	poliestere, polipropilenica — acriliche o vetro tessile	1 e/o 4	2 (ipoclorito di sodio alcalino) e 4 (acido formico all'80%)
5	lana, peli o seta	determinate clorofibre	poliestere, acriliche, poliammidiche o vetro tessile	1 e/o 4	2 (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5)
6	seta	lana o peli	poliestere	2	11 (acido solforico al 75%) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)
7	poliammidica 6 o 6-6	acriliche	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	4 (acido formico all'80%) e 8 (dimetilformammide)
8	determinate clorofibre	poliammidica 6 o 6-6	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	8 (dimetilformammide) e 4 (acido formico all'80%) oppure 9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5) e 4 (acido formico all'80%)
9	acriliche	poliammidica 6 o 6-6	poliestere	1 e/o 4	8 (dimetilformammide) e 4 (acido formico all'80%)
10	acetato	poliammidica 6 o 6-6	viscosa, cotone, cupro o modal	4	1 (acetone) e 4 (acido formico all'80%)
11	determinate clorofibre	acriliche	poliammidica	2 e/o 4	9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5) e 8 (dimetilformammide)
12	determinate clorofibre	poliammidica 6 o 6-6	acriliche	1 e/o 4	9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5) e 4 (acido formico all'80%)
13	poliammidica 6 o 6-6	viscosa, cupro, modal o cotone	poliestere	4	4 (acido formico all'80%) e 7 (acido solforico al 75%)
14	acetato	viscosa, cupro, modal o cotone	poliestere	4	1 (acetone) e 7 (acido solforico al 75%)
15	acriliche	viscosa, cupro, modal o cotone	poliestere	4	8 (dimetilformammide) e 7 (acido solforico al 75%)
16	acetato	lana, peli o seta	cotone, viscosa, cupro, modal, poliammidiche, poliestere, acriliche	4	1 (acetone) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)

N. mischie	Fibre componenti			Varianti (¹)	N. metodi comunitari binari con indicazione dei reattivi
	1° componente	2° componente	3° componente		
17	triacetato	lana, peli o seta	cotone, viscosa, cupro, modal, poliammidiche, poliestere, acriliche	4	6 (diclorometano) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)
18	acriliche	lana, peli o seta	poliestere	1 e/o 4	8 (dimetilformammide) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)
19	acriliche	seta	lana o peli	4	8 (dimetilformammide) e 11 (acido solforico al 75%)
20	acriliche	lana, peli o seta	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	8 (dimetilformammide) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)
21	lana, peli o seta	cotone, viscosa, modal, cupro	poliestere	4	2 (ipoclorito di sodio alcalino) e 7 (acido solforico al 75%)
22	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	poliestere	2 e/o 4	3 (cloruro di zinco-acido formico) e 7 (acido solforico al 75%)
23	acriliche	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	4	8 (dimetilformammide) e 3 (cloruro di zinco-acido formico)
24	determinate clorofibre	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	1 e/o 4	9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5) e 3 (cloruro di zinco-acido formico) oppure 8 (dimetilformammide) e 3 (cloruro di zinco-acido formico)
25	acetato	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	4	1 (acetone) e 3 (cloruro di zinco-acido formico)
26	triacetato	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	4	6 (diclorometano) e 3 (cloruro di zinco-acido formico)
27	acetato	seta	lana o peli	4	1 (acetone) e 11 (acido solforico al 75%)
28	triacetato	seta	lana o peli	4	6 (diclorometano) e 11 (acido solforico al 75%)
29	acetato	acriliche	cotone, viscosa, cupro o modal	4	1 (acetone) e 8 (dimetilformammide)
30	triacetato	acriliche	cotone, viscosa, cupro o modal	4	6 (diclorometano) e 8 (dimetilformammide)
31	triacetato	poliammidica 6 o 6-6	cotone, viscosa, cupro o modal	4	6 (diclorometano) e 4 (acido formico all'80%)
32	triacetato	cotone, viscosa, cupro o modal	poliestere	4	6 (diclorometano) e 7 (acido solforico al 75%)
33	acetato	poliammidica 6 o 6-6	poliestere o acriliche	4	1 (acetone) e 4 (acido formico all'80%)
34	acetato	acriliche	poliestere	4	1 (acetone) e 8 (dimetilformammide)
35	determinate clorofibre	cotone, viscosa, cupro o modal	poliestere	4	8 (dimetilformammide) e 7 (acido solforico al 75%) oppure 9 (solfuro di carbonio-acetone 55,5/44,5) e 7 (acido solforico al 75%)

(¹) Qualora si applichi la variante n. 4, si elimina in primo luogo il primo componente, mediante il primo reattivo citato.

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Livercortex B 12 », flacone da 80 cc, della ditta Pharma farmaceutici specializzati di Roma. (Decreto di revoca n. 4454/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 10129/A la categoria elisir della specialità medicinale denominata « Livercortex B 12 », nella confezione flacone da 80 cc, a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati, con sede in Roma-Settecamini, via di Vannina, 86, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria elisir della specialità medicinale denominata « Livercortex B 12 », nella confezione flacone da 80 cc, registrata al n. 10129/A in data 31 agosto 1962 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione delpresente decreto, da comunicarsi agli organi dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ape elettrochimica S.p.a. del Gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ape elettrochimica S.p.a. del Gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona) con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973, 30 gennaio 1974 e 15 maggio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ape elettrochimica S.p.a. del Gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7322)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Insediamento di alcune commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sotto indicate commissioni tributarie regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 ottobre 1974:

Commissioni tributarie di II grado:

Nuoro.

Commissioni tributarie di I grado:

Agrigento, Cagliari, Catanzaro, Fermo, Ferrara, Gorizia, Lanusei, Larino, Mantova, Marsala, Piacenza, Pinerolo, Teramo e Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7440)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi, interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di settembre 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di settembre 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 1.500 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 91 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 settembre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 255

(7464)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 93 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 24 settembre 1974, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 settembre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 253

(7462)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi, interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di settembre 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di settembre 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 500 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 93 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 settembre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 254

(7463)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 21 agosto 1974, n. 771, il dott. Sidney Maria Domenici è stato nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche in sostituzione del dott. Augusto Tagliaferri.

(7417)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 21 agosto 1974, n. 573, il dott. Gerardo Amodio è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche in sostituzione del dott. Vittorio Cieri.

(7418)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 settembre 1974, concernente: « Autorizzazione alla società "Fideur - Fiduciaria europea S.p.a.", in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 settembre 1974, sia nel sommario, che nel titolo e nel dispositivo, dove è scritto: « ... società "Fideur - Fiduciaria *europea* S.p.a." ... », leggasi: « ... società "Fideur - Fiduciaria *Europa* S.p.a." ... ».

(7445)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Perrier »

Con decreto 19 agosto 1974, n. 1497, la S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano, via Castelvetro, 17/23, è autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale estera denominata « Perrier », di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1927, n. 102.

Le etichette avranno la stessa forma di quelle autorizzate con il decreto sopra citato.

Per quanto riguarda le dimensioni delle etichette stesse, varieranno esclusivamente quelle destinate ai contenitori della capacità convenzionale di mezzo litro e di un quarto di litro, che avranno rispettivamente dimensione massima orizzontale di cm 11,2 e di cm 10 e verticale di cm 4,5 e di cm 4,1.

Varieranno anche le dimensioni degli stampati accessori dei contenitori da mezzo litro e da un quarto di litro, che avranno rispettivamente dimensione massima orizzontale di cm 10,7 e di cm 9,3 e verticale di cm 2,8 e di cm 2,7.

Le etichette riporteranno nella parte sinistra i risultati delle analisi chimica effettuata in data 18 settembre 1973 presso il laboratorio nazionale della salute pubblica francese e nella parte destra l'analisi batteriologica riportata nel bollettino dell'Accademia nazionale francese di medicina del 21 giugno 1966 e gli estremi dei decreti di autorizzazione alla vendita in Italia.

Nella parte centrale delle etichette compariranno su sei righe, le diciture: « Acqua minerale », « gasata naturale », « Perrier », « addizionata di gas », « acido carbonico », « della sorgente ». Gli stampati accessori saranno di colore bianco e riporteranno a sinistra, su quattro righe, le diciture « Rappresentanti generali per l'Italia », « San Pellegrino S.p.a. », « 20154 Milano », « via Castelvetro n. 17/23 » e a destra, su quattro righe, « imbottigliato in Vergeze (Gard) Francia », « dalla Societé générale de Grandes », « Sources d'eaux minérales », « Françaises ».

Nella parte centrale, dentro un ovale rosso comparirà uno stemma lavorato in rosso con al centro le lettere « S » e « P ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1497.

Resta invariato quanto altro disposto con il decreto 3 settembre 1927.

(7168)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fabia »

Con decreto 19 agosto 1974, n. 1496, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fabia », di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1974, n. 1492, anche in contenitori denominati Tetra Brik della società Tetra Pak Carta.

Detti contenitori, di forma parallelepipeda, delle dimensioni di mm 167 × 63 × 95, saranno costituiti, dall'esterno verso l'interno, di polietilene, carta, polietilene, alluminio, polietilene.

Sulle facce laterali maggiori dei contenitori saranno raffigurati due quarti di superfici ellittiche tangenti ed aventi i semiassi maggiori coincidenti con gli spigoli verticali e i semiassi minori coincidenti con lo spigolo orizzontale inferiore.

Detti quarti di ellisse saranno internamente colorati, dall'esterno verso l'interno, in verde, azzurro e viola.

Superiormente alle superfici ellittiche, su una faccia del contenitore compariranno le diciture « Acqua » « Fabia », in colore azzurro e « Minerale » « Naturale », in colore nero; sull'altra faccia laterale maggiore saranno descritte sulla sinistra le proprietà terapeutiche e il sistema di confezionamento e sulla destra compariranno le diciture « Acqua » « Fabia », in azzurro e « Minerale » « Naturale » « Marchio depositato » in colore nero.

Sulle facce laterali minori del contenitore saranno riportate le analisi chimica e chimico-fisica effettuate in data 25 febbraio 1967 dal prof. Mario Talenti, dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, l'analisi batteriologica, di data 25 febbraio 1967, del prof. Vittorio del Vecchio, direttore dell'istituto suddetto, ed infine gli estremi del decreto di autorizzazione. Sulla faccia inferiore del contenitore compariranno le diciture: « S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini », « Sede sociale: 00193 Roma, via E. Q. Visconti, 8 » e « Sorgente Fabia in Acquasparta ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

L'autorizzazione all'uso dei contenitori, sui quali dovrà essere individuabile la data di riempimento, è rilasciata per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto 19 agosto 1974, n. 1496, durante il quale saranno controllati dall'Istituto superiore di sanità campioni prelevati dal commercio e campioni conservati dall'istituto stesso.

L'autorizzazione sarà riesaminata alla scadenza dei dodici mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

(7169)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marcellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Marcellina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3616/M)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.332.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583/M)

Autorizzazione al comune di Dosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Dosolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584/M)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.787.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585/M)

Autorizzazione al comune di Pegognaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Pegognaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.382.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586/M)

Autorizzazione al comune di Pomponesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Pomponesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.959.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.530.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3588/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.287.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3589/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni del Dosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di San Giovanni del Dosso (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.659.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590/M)

Autorizzazione al comune di Virgilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Virgilio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.492.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.117.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3592/M)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.759.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3593/M)

Autorizzazione al comune di Sala Baganza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Sala Baganza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3594/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Ponte Buggianese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.847.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3595/M)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.276.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3596/M)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.267.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3597/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.947.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3598/M)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599/M)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600/M)

Autorizzazione al comune di Soragna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Soragna (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601/M)

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602/M)

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Musile di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.779.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603/M)

Autorizzazione al comune di Pianiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Pianiga (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.050.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Mosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Torre di Mosto (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3605/M)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.135.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3606/M)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.830.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3607/M)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.164.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3608/M)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.669.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3609/M)

Autorizzazione al comune di Illasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Illasi (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3610/M)

Autorizzazione al comune di Isola della Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Isola della Scala (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3611/M)

Autorizzazione al comune di Asigliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Asigliano Veneto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.601.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3612/M)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.876.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3613/M)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.515.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3614/M)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1974, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.228.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3615/M)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1974, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.981.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 10 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,45	661,45	661,50	661,45	662 —	661,40	661,35	661,45	661,45	661,40
Dollaro canadese	670,25	670,25	671 —	670,25	671 —	670,20	670,80	670,25	670,25	670,20
Franco svizzero	220,39	220,39	219,80	220,39	220 —	220,40	219,80	220,39	220,39	220,38
Corona danese	106,20	106,20	106,45	106,20	107 —	106,20	106,25	106,20	106,20	106,20
Corona norvegese	118,92	118,92	119 —	118,92	118,70	118,90	118,90	118,92	118,92	118,90
Corona svedese	147,37	147,37	147 —	147,37	147,50	147,35	147,40	147,37	147,37	147,37
Fiorino olandese	243,83	243,83	243,40	243,83	243,80	243,80	243,65	243,83	243,83	243,80
Franco belga	16,77	16,77	16,80	16,77	16,80	16,77	16,76	16,77	16,77	16,77
Franco francese	137,45	136,45	137,15	137,45	137,75	137,40	137,39	137,45	137,45	137,45
Lira sterlina	1533,10	1533,10	1531,50	1533,10	1530 —	1533,15	1532,60	1533,10	1533,10	1533,10
Marco germanico	248,345	248,345	248,25	248,345	248,50	248,30	249,22	248,345	248,34	248,30
Scellino austriaco	35,109	35,109	35,08	35,109	35,10	35,10	35,07	35,109	35,10	35,06
Escudo portoghese	25,5975	25,5975	25,54	25,5975	25,45	25,60	25,5950	25,5975	25,59	25,53
Peseta spagnola	11,491	11,491	11,4850	11,491	11,48	11,48	11,4850	11,491	11,49	11,49
Yen giapponese	2,188	2,188	2,21	2,188	2,18	2,18	2,1890	2,188	2,18	2,18

Media dei titoli del 10 settembre 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	86,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,125
» 5 % (Ricostruzione)	85,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,800
» 5 % (Città di Trieste)	84,250
» 5 % (Beni esteri)	83,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,050
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	87,525
» 6 % » » 1970-85	89,125
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,40
Dollaro canadese	670,525
Franco svizzero	220,095
Corona danese	106,225
Corona norvegese	118,91
Corona svedese	147,385
Fiorino olandese	243,74
Franco belga	16,765
Franco francese	137,42
Lira sterlina	1532,85
Marco germanico	248,232
Scellino austriaco	35,089
Escudo portoghese	25,596
Peseta spagnola	11,488
Yen giapponese	2,188

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a centodiciannove posti di educatore in prova

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esame, a centodiciannove posti di educatore in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriali 31 maggio e 11 novembre 1972, avranno luogo in Roma presso l'aula magna « Antonianum », viale Manzoni, 1 nei giorni 7 e 8 ottobre 1974, con inizio alle ore otto.

(7376)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquaranta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1974, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centoquaranta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972.

(7377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova pratica del concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 204, avrà luogo il giorno 1° ottobre 1974, con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, stanza n. 327, viale Trastevere, Roma.

(7292)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario aggiunto della terza sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione giudicatrice;

Vista la lettera del 14 maggio 1974 con la quale il direttore di sezione Scavina dott. Pasquale, segretario aggiunto della terza sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, ha fatto presente di essere legato da vincoli di parentela con uno dei candidati al concorso stesso, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Tilli dott. Francesco è nominato segretario aggiunto della terza sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del direttore di sezione Scavina dott. Pasquale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 247

(7226)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973, registro n. 22 Difesa, foglio n. 200;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1973, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974, registro n. 6 Difesa, foglio n. 167;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Orsetti Remo	punti	205,00
2. Abbate Gianfranco	»	201,12
3. D'Amelio Raffaele	»	195,62
4 Mossa Bruno	»	186,62
5. Cardarelli Bruno	»	181,62
6. Cerciello Giuliano	»	177,62
7. Ferrante Cosimo	»	171,50
8. Onza Domenico	»	166,50
9. Di Capua Mario	»	165,65
10. Agozzino Lucio	»	164,62
11. Vittori Zefferino	»	160,62
12. Boffa Giuseppe	»	155,50
13. Ferrara Giuseppe (nato il 13 febbraio 1947)	»	153,50
14 Froldi Doriano (nato il 19 gennaio 1948)	»	153,50
15. Palumbo Massimo	»	149,50
16. Casciani Franco	»	147,50
17. Di Gianvito Pierpaolo	»	146,12
18. D'Errico Biagio	»	144,00
19. Cassetti Pierluigi	»	140,00
20. Caprio Giuseppe	»	137,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1974
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 338

(7231)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. amm. s.p.e. Barneschi Giustino.

Membri:

Col. amm. s.p.e. Simonelli Michele;
T. col. amm. s.p.e. Di Murro Bruno;
T. col. amm. s.p.e. Scigliano Francesco;
T. col. amm. s.p.e. Amato Calogero.

Membri supplenti:

T. col. amm. s.p.e. Ruggeri Francesco;
T. col. amm. s.p.e. Betti Giorgio.

Segretario senza diritto a voto:

Margiotta dott. Giampiero, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 251

(7146)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta e di disegno del pubblico concorso, per soli esami, a settantacinque posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

La prova scritta e di disegno del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di applicato tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18276, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1973, registro n. 61 Trasporti, foglio n. 372, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 28 e 29 settembre 1974, nelle città e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale, corso Sicilia, 40;
2) liceo classico « V. Alfieri », corso Dante, 80;
3) liceo classico « M. D'Azeglio », via Parini, 8;
4) scuola media « Lorenzo il Magnifico », corso Matteotti, 9;
5) scuola media « A. Meucci », via O. Revel, 8;
6) istituto professionale per il commercio « P. Boselli », via Monte Cuccoli, 12/A;
7) scuola media « G. Pascoli », piazza Bernini, 5;
8) scuola media « F. G. De Sanctis », via G. Medici, 61;
9) scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40;
10) istituto professionale « G. Plana », via P. Braccini, 72/A;
11) scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
12) istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
13) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
14) scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57.

Sede di Milano:

1) liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;
2) istituto tecnico commerciale e per geometri « Zappa », viale Marche, 71;
3) liceo ginnasio « Carducci », via Beroldo, 9.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico industriale statale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) *istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della* Scala », corso Porta Nuova, 66;
3) istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66.

Sede di Venezia:

1) scuola media statale « A. Manuzio », viale S. Marco, 34, Mestre;
2) liceo scientifico « G. Bruno », via Naglioni, 22, Mestre;
3) istituto tecnico industriale « Zuccante », via Baglioni, 26, Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via P. Veronese, 3.

Sede di Bologna:

1) istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
2) scuola media « F. Zanotti », via Calori, 8;
3) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22;
4) liceo scientifico « A. Righi », viale C. Pepoli, 3;
5) istituto tecnico commerciale « P. Crescenzi », via Garibaldi, 6.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;
3) liceo scientifico statale « L. da Vinci », via dei Marignolli, 1;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei », via Giusti, 27;
5) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » (prefabbricato), via Giusti, 27;
6) istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, s.n.;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio, s.n.;
3) istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, s.n.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
2) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
3) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
4) istituto tecnico commerciale « Carlo Matteucci », via delle Vigne Nuove, 262;
5) istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
6) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour, 258;
7) liceo scientifico « Cavour », via delle Carine, 1;
8) istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
9) ginnasio liceo « Augusto », via Gela, 14;
10) istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna, 255.

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
3) istituto professionale per il commercio « G. Fortunato », vico Acitillo (Vomero);
4) scuola media « M. Coppino », vico Acitillo (Vomero);
5) istituto magistrale « Mazzini », via Solimene (Vomero);
6) scuola media « Minucci », via Domenico Fontana, 136 (Arenella);
7) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117, Napoli;
8) istituto magistrale « Margherita di Savoia », salita Pontecorvo, 72, Napoli;

9) istituto per geometri « G. B. Della Porta », via Foria, 65, Napoli;
10) scuola media « B. Croce », via De Gasperis, 15 (presso via Foria), Napoli;
11) liceo « Umberto », via Carducci, 1, Napoli;
12) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via Andrea d'Isernia, s.n., Napoli;
13) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (presso piazza Carlo III), Napoli;
14) istituto magistrale « P. Verdi », via Rimini (presso piazza Nazionale), Napoli;
15) 7° Istituto magistrale, via Ponte di Casanova (trav. Borrelli), Napoli.

Sede di Bari:

1) istituto tecnico industriale statale « Mario Panetti », via Re David, 186/B.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Raffaele Piria, 6;
2) liceo ginnasio statale « T. Campanella », via T. Campanella, 25.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimonti, 1;
2) istituto tecnico industriale, via Lamarmora, 66;
3) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s.n.;
4) istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura, 48;
5) istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Gaetano Sgarlata, 11.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Vettori », via Cugia, 2.

(7425)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1432 in data 12 aprile 1973, modificata con decreto Presidenziale n. 1023-*bis* del 4 giugno 1973, con la quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Genova;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Genova ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Scotto dott. Giorgio, dirigente del settore amministrativo della sanità, regione Liguria, Genova.

Componenti:

Fieschi prof. Aminta, direttore clinica medicina, Università di Genova;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica, Università di Genova;

Spica dott. Giuseppe Romano, dirigente l'ufficio medico provinciale di Imperia;

Infante dott. Antonio, funzionario in servizio presso settore amministrativo della sanità, regione Liguria;

Ferralasco dott. Valerio, medico condotto del comune di Casella (Genova).

Segretario:

Iasoni Maria, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Genova.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Genova, via I. Frugoni, 1/5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della prefettura di Genova e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 6 agosto 1974

Il presidente: DAGNINO

(7206)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 675 del 9 aprile 1974 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Vado Ligure (Savona);

Considerato che il Ministero della sanità con telegramma n. SAN/400.1/1.74.C/1706, nel comunicare che il dott. Giovanni Tripodi presidente di detta commissione ha presentato le dimissioni, ha designato in sua sostituzione il dott. Antonio Polito;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta in data 4 maggio 1973, n. 1731;

Decreta:

Il dott. Antonio Polito, direttore di divisione, in servizio presso il Ministero della sanità, Roma, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso di cui all'oggetto, in sostituzione del dott. Giovanni Tripodi, dimissionario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 6 agosto 1974

Il presidente: DAGNINO

(7207)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i proprii decreti nn. 37 e 38 del 22 gennaio 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'11 marzo 1974 con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del medico provinciale di Como n. 387 del 26 gennaio 1972 per sei posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1971 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di: Cabiate, Esino Lario; delle condotte mediche consorziali di: Osnago-Lomagna; Brunate-Como (frazione Civiglio); Lanzo Intelvi-Ramponio Verna; Verderio Inferiore-Verderio Superiore;

Atteso che i candidati dottori Virginio Santelli, Clemente Colombo, Marcello Mansi, Francesco Calabrese, Francesco Davì, hanno rinunciato, rispettivamente alle condotte mediche consorziali di Osnago-Lomagna; Brunate-Como (frazione Civiglio); Lanzo Intelvi-Ramponio Verna; Verderio Inferiore-Verderio Superiore ed alla condotta medica di Esino Lario;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotte indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1973, n. 19;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Cavallini Giacomo: condotta consorziale medica di Osnago-Lomagna;

Davì Francesco: condotta consorziale medica di Lanzo Intelvi-Ramponio Verna.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 11 luglio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7235)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio **1974**, n. **23.**

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39: « Norme integrative in materia urbanistica, norme di adattamento della legislazione urbanistica nazionale e disposizioni varie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 7 giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, la parola « costituiti » si intende modificata nella parola « sostituiti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 maggio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. **24.**

Integrazione di contributi regionali già concessi per opere pubbliche, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 7 giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi degli articoli 4 e 10, terzo comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle leggi regionali 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.

Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all'organo di cui al successivo art. 5 entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione dell'elaborato revisionale; quando l'elaborato revisionale risulti adottato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data medesima.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi degli articoli 4 e 10, terzo comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle leggi regionali 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, quando le opere non risultino ancora appaltate, al fine di sopperire ai maggiori costi derivanti dalla necessità di procedere ad appalti in aumento, oppure dalla necessità di un aggiornamento dei prezzi previsti dai progetti.

Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di esperimento di gara in aumento, quando questa abbia dato esito positivo; quando invece l'esperimento di gara in aumento è stato positivamente effettuato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la domanda di ammissione al contributo integrativo dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di risultato di gara deserta nonostante l'ammissione di offerte in aumento, l'ente interessato dovrà, entro trenta giorni dalla redazione del relativo verbale, deliberare la riapprovazione del progetto con prezzi aggiornati; la delibera suddetta dovrà contenere anche la domanda di ammissione al contributo integrativo di cui alla presente legge.

In deroga agli articoli 55 e seguenti della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, l'atto deliberativo suddetto è soggetto al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 3.

Possono fruire del contributo integrativo di cui al precedente art. 2 anche le opere che risultano essere state appaltate successivamente al 1° gennaio 1973, quando i maggiori costi dovuti ad appalti in aumento siano stati assunti dagli enti appaltanti, purchè questi ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai fini di conseguire le integrazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono i benefici originariamente concessi sulla spesa ammissibile sono aumentati in proporzione all'entità dei maggiori oneri, entro i limiti dei fondi disponibili.

I contributi di cui all'art. 1 non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71.

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71, la frase « previa deliberazione della giunta regionale » è soppressa.

Art. 5.

Quando l'integrazione si riferisca a contributi già concessi ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni e dello art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, come successivamente modificata ed integrata, i provvedimenti di concessione previsti dalla presente legge sono emessi dall'assessore dei lavori pubblici; quando sia stata rilasciata la delega per la concessione del contributo originario ai sensi dell'art. 13, secondo comma, o dell'art. 17-*bis*, terzo comma, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i provvedimenti sono emessi dallo stesso funzionario delegato; negli altri casi si applica l'art 4 della citata legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo competente di cui al precedente comma, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2, della congruità dell'aumento offerto e, nell'ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo, sia dell'identità delle previsioni tecniche del progetto, sia della congruità dei prezzi aggiornati.

I provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere emessi entro trenta giorni dalla ricezione delle domande.

Art. 6.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, la somministrazione agli enti delegati dei fondi necessari per il versamento e l'erogazione dei contributi avviene d'ufficio con provvedimento dell'assessore ai lavori pubblici in base alle risultanze dei piani annuali approvati dalla giunta regionale, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della medesima legge regionale 22 agosto 1966, n. 23.

In modo analogo si procede per la somministrazione agli enti delegati dei fondi necessari per l'attuazione della presente legge; a tale scopo la giunta regionale determina la ripartizione fra gli stessi enti delle disponibilità per la parte di rispettiva competenza.

Gli enti delegati rendono il conto a fine di ogni esercizio

Art. 7.

Per l'integrazione dei contributi una tantum come previsto dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di L. 2.000.000.000.

Per l'integrazione dei contributi pluriennali come previsto dalla presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1974 il limite d'impegno di L. 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono istituiti al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI i seguenti capitoli:

cap 5811 con la denominazione: « Integrazione di contributi una tantum già concessi ai sensi delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 27 maggio 1970, n. 16, 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonchè per maggiori costi di progetto » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3;

cap. 5812 con la denominazione: « Integrazione di contributi pluriennali già concessi ai sensi delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 27 maggio 1970, n. 16, 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonchè per maggiori costi di progetto » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (400 milioni dalla rubrica n. 9 e 100 milioni dalla rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

I precitati oneri di lire 2 miliardi e lire 500 milioni autorizzati con l'art. 7 della presente legge fanno carico, per lo esercizio finanziario 1974, rispettivamente ai capitoli 5811 e 5812.

La spesa di lire 500 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 maggio 1974

COMELLI

(6832)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1974, n. **25.**

Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale o sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 24 giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 è aggiunta, al punto 6), dopo la lettera *b*), la seguente lettera:

« *c*) a concedere contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale, ancorchè siano indirizzate altrove ».

Art. 2.

Fra le spese facoltative, di cui all'art. 312 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività comunale o provinciale, ancorchè siano indirizzate altrove.

La valutazione delle iniziative, agli effetti del precedente comma, è rimessa all'apprezzamento dell'organo deliberante dell'ente.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, viene istituito, al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - categoria IV, il cap. 105 con la seguente denominazione: « Contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale » e con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 127 iscritto nel predetto stato di previsione della spesa.

Il suddetto onere di lire 5 milioni fa carico al precitato cap. 105.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 maggio 1974

COMELLI

(6833)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742390)